CAMERA DEI DEPUTATI N. 979-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE **SAMPIETRO UMBERTO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 14 dicembre 1949 (*Stampato n. 700*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 14 dicembre 1949

—

Autorizzazione alla spesa di lire 100.000.000 per l'acquisto di immobili da adibire a caserme per i Corpi armati di Polizia

Presentata alla Presidenza il 12 maggio 1950

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Ministero dell'interno, preoccupato di costituire nei centri principali e pure alla periferia una organizzazione efficiente dei Corpi armati di polizia, chiede con il presente disegno di legge — già approvato dal Senato della Repubblica — la autorizzazione alla spesa di lire 100.000.000 per provvedere all'acquisto di immobili da adibire a caserme.

Il detto Ministero — risulta pure personalmente al relatore stesso — ha prima richiesto la cessione o l'uso di fabbricati di proprietà o in consegna al Ministero della Difesa-Esercito: non sempre è stato possibile un'intesa, specie per i centri minori.

È noto come sia difficile — anche perché la sistemazione comporterebbe spese eccessive a vuoto, se non si addiviene all'acquisto degli

immobili — l'organizzazione degli Uffici e più l'acquartieramento dei dipendenti militari con eventuali depositi di automezzi e di materiale necessario.

Lo stabilire in luogo reparti dei Corpi armati di polizia è infine già di per sé garanzia di ordine.

Quindi e per la necessaria organizzazione e per il dovere di porre in atto tutte le iniziative capaci di garantire il suo funzionamento anche per prevenire comunque disordini, il relatore invita gli onorevoli colleghi a dare la loro approvazione al presente disegno di legge.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per provvedere all'acquisto di immobili da adibire a caserme per i Corpi armati di polizia.

ART. 2.

Alla maggiore spesa prevista dall'articolo precedente si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1949-50.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.